



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO

**PER IL RICONOSCIMENTO ED IL CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA ONORARIA, DELLA CITTADINANZA
ONORARIA PER *IUS CULTURAE* E DELLA CITTADINANZA
ONORARIA PER *IUS SOLI***

-Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.12 dell'08 marzo 2021-

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento ed il conferimento della *“Cittadinanza Onoraria”*, quale riconoscimento onorifico che il Comune di Ariano Irpino conferisce a cittadini italiani o stranieri, senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione.
2. La cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad istituzioni, enti, società, associazioni, organismi o altri raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso che si siano particolarmente distinti in azioni di alto valore nei vari campi e attività pubbliche e private. La cittadinanza onoraria viene conferita al rappresentante legale.

ART. 2 - CITTADINANZA ONORARIA

1. Il Comune di Ariano Irpino conferisce la *“Cittadinanza Onoraria”* a personalità italiane e straniere che non risultano iscritte nell'anagrafe del Comune in base ad una delle seguenti motivazioni:
 - a. per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani, della solidarietà, dell'amore dell'aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;
 - b. per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione di ogni forma artistica, letteraria ed espressiva;
 - c. per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private servendo con disinteressata dedizione le singole istituzioni;
 - d. per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Ariano Irpino unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini arianesi e all'esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà socioeconomica, ambientale-paesaggistica, storico-artistica e umana della loro terra;
 - e. per azioni di alto valore civile e per l'impegno nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali svolte a favore della città di Ariano Irpino, dell'Italia, dell'Europa o del mondo intero.
2. La *“Cittadinanza Onoraria”* non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

ART. 3 - CITTADINANZA ONORARIA PER IUS CULTURAE – IUS SOLI

1. Il Comune di Ariano Irpino conferisce la “*Cittadinanza Onoraria per Ius Culturae*” allo straniero residente ad Ariano Irpino in base ad una delle seguenti motivazioni:
 - a. per essere nato in Italia;
 - b. per aver frequentato regolarmente nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale;
 - c. nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso.
2. È ammesso il conferimento della Cittadinanza Onoraria per *Ius Culturae* anche collettivamente a più di una persona nella medesima seduta.

ART. 4 - MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

La proposta dell'onorificenza può essere avanzata dal Sindaco, da almeno 1/4 dei Consiglieri comunali, da 100 (cento) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune le cui firme debbono essere autenticate da un pubblico ufficiale.

1. La proposta deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione comunale ed al Presidente del Consiglio Comunale, completa di tutti i riferimenti biografici, delle motivazioni e di ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.
2. La Conferenza dei Capigruppo consiliari calendarizza la proposta nella prima seduta utile e la invia alla Commissione Servizi Sociali per il parere sull'approvazione definitiva della proposta di riconoscimento da parte del Consiglio.
3. La “*Cittadinanza Onoraria*” e la “*Cittadinanza Onoraria per Ius Culturae*” è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata dei due terzi e conferita dal Sindaco o suo delegato, nel corso di una seduta del Consiglio Comunale con cerimonia ufficiale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale alla presenza del Consiglio Comunale, in nome e per conto del Comune di Ariano Irpino. La cerimonia è aperta a tutta la cittadinanza che è invitata a prendervi parte.
4. In caso di impedimento del beneficiario o nel caso in cui le circostanze non lo consentano, la cerimonia di consegna è omessa e ad essa fa luogo la sola delibera consiliare e l'iscrizione nell'albo dei cittadini onorari.
5. Nel corso di ogni anno non possono essere conferite più di due onorificenze a meno che si tratti del caso previsto all'art. 3.

ART. 5 - ONORIFICENZE

L'onorificenza consiste in una attestazione del Sindaco contenuta in un documento ufficiale che, in esecuzione della volontà del Consiglio Comunale, conferisce la "Cittadinanza Onoraria" o la "Cittadinanza Onoraria per *Ius Culturae*". Nell'attestazione saranno riportate le motivazioni dell'onorificenza nonché le generalità del destinatario e la data di conferimento.

ART. 6 - PREROGATIVE DEI CITTADINI ONORARI

1. La cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento onorifico di carattere eccezionale e privo di rilevanza giuridica.
2. Il Cittadino, ovvero il rappresentante dell'ente, associazione, istituzione insignito della "Cittadinanza Onoraria" di cui all'art. 2 ha diritto a presenziare in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali prendendo posto tra le Autorità.

ART. 7 - REVOCA DELL'ONORIFICENZA

1. Può incorrere nella perdita della "Cittadinanza Onoraria" o della "Cittadinanza Onoraria per *Ius Culturae*" il soggetto insignito che si sia successivamente reso indegno e non meritevole di preservare la prestigiosa onorificenza.
2. Il provvedimento di revoca può essere proposto dal Sindaco, da almeno 1/4 dei Consiglieri comunali, da 100 (cento) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune (le cui firme debbono essere autenticate da un pubblico ufficiale) e deliberato dal Consiglio Comunale con le stesse modalità di cui all'art. 4.

ART. 8 - ALBO DEI CITTADINI ONORARI

1. Presso l'Amministrazione Comunale è istituito un Albo dei cittadini onorari di Aiano Irpino, dove vengono annotati, in ordine cronologico, il nominativo del cittadino onorario, le motivazioni del conferimento e gli estremi del provvedimento del Consiglio Comunale.
2. L'Albo è diviso in due sezioni "Cittadini Onorari" e "Cittadini Onorari per *Ius Culturae*".

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, composto da n. 9 (nove) articoli, entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione dello stesso.